Pubblicato il 24/01/2020

N. 00169/2020 REG.PROV.COLL. N. 02761/2018 REG.RIC.



#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2761 del 2018, proposto da

FIDC - Sezione provinciale di Sondrio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio presso lo studio dell'avv. Pierangela Fraschini in Milano, via Fontana 5;

#### contro

Provincia di Sondrio, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Pini e Raffaele Pini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio presso lo studio dell'avv. Raffaele Pini in Milano, Corso Europa n. 10;

### nei confronti

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

## per l'annullamento

delle delibere del Presidente della Provincia di Sondrio n. 49 e n. 53, aventi ad oggetto il calendario venatorio provinciale - stagione venatoria 2019 e 2019 e

le modifiche al calendario venatorio provinciale, quest'ultima pubblicata in data 4.9.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La Federazione Italiana della Caccia, Sezione Provinciale di Sondrio, ha impugnato le delibere del Presidente della Provincia di Sondrio in epigrafe indicate, deducendone l'illegittimità per "eccesso di potere per carenza" e "violazione di legge – art. 1 bis comma II – art. 24 comma II, art. 27, comma V, art. 34 comma I lett. A e B, art. 40 comma I, II, XI art. 41 comma I e II L.R. Lombardia 26/93 e succ. modifiche e art. 148 L. 157/92": la Provincia avrebbe illegittimamente omesso di indicare nei provvedimenti stessi la specie cinghiale quale specie prelevabile ai fini venatori.

Si è costituita in giudizio la Provincia intimata, la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame, oltre a chiederne la reiezione nel merito.

Alla pubblica udienza del giorno 26 settembre 2019 la causa è passata in decisione.

- 2. Il ricorso è inammissibile; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.
- 3. Come eccepito dalla difesa provinciale, la caccia al cinghiale è esclusa, prima ancora che dal provvedimento di adozione del calendario venatorio provinciale per la stagione venatoria 2018/2019 (che, peraltro, non prevede l'esclusione espressa della specie in questione), dal Piano Faunistico Venatorio approvato a monte dalla Provincia fin dal 2011, essendo in tale atto espressamente stabilito che "la caccia al Cinghiale è pertanto vietata su tutto il territorio provinciale" (v. allegato n. 4 della produzione della Provincia).

Ne consegue che il gravame proposto esclusivamente avverso il provvedimento di adozione dell'ultimo calendario venatorio non può ritenersi ammissibile, avendo ad oggetto un atto che *in parte qua* costituisce la mera promanazione di un atto presupposto pienamente valido ed efficace, che nella specie non è stato nemmeno impugnato; la ricorrente, quindi, non trarrebbe alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento dell'impugnativa.

4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma; nulla deve disporsi, peraltro, nei confronti della Regione, non costituita in giudizio.

### P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, in favore della Provincia di Sondrio, liquidandole complessivamente in € 2000 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario

L'ESTENSORE Oscar Marongiu IL PRESIDENTE Rosalia Maria Rita Messina

# IL SEGRETARIO